
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SPA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

VISTI lo Statuto della Banca d'Italia e, in particolare, gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTO il Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, recante “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 131, comma 1, e il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40, art. 37, in forza dei quali nei procedimenti amministrativi pendenti al 23.2.2020 o iniziati successivamente non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e il 15.5.2020 ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia ha accertato, nei confronti della Banca Popolare dell'Alto Adige Spa, le irregolarità di seguito indicate:

- carenze nell'organizzazione e nei controlli interni, con particolare riferimento al processo del credito (art. 53, co. 1, lett. b) e d), d.lgs. 385/93; Parte I, Tit. IV, Cap. 1 e Cap. 3, Circ. 285/13; art. 144, co. 1, lett. a), d.lgs. 385/93);

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate alla Banca Popolare dell'Alto Adige Spa, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, secondo le formalità previste dall'art. 145 TUB;

CONSIDERATI le deduzioni presentate nel corso dell'istruttoria e ogni altro elemento istruttorio;

VISTA la nota (omissis) con cui il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della l. n. 262/2005, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione nei confronti della Banca Popolare dell'Alto Adige Spa di sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 144 TUB, trasmettendo i relativi atti;

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso alla Banca Popolare dell'Alto Adige Spa la proposta di sanzione e i relativi allegati;

VISTE le ulteriori osservazioni presentate (omissis) dalla Banca Popolare dell'Alto Adige Spa in merito alla proposta del servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza;

VISTO il parere dell'Avvocato Generale (omissis);

VISTA la delibera del Direttorio (omissis);

LA BANCA D'ITALIA

Provvedimenti sanzionatori

ESAMINATI gli atti del procedimento, considerate le ulteriori osservazioni presentate dalla banca non idonee a superare la proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza e ritenuto, quindi, che sussistono gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

DISPONE CHE

alla **Banca Popolare dell'Alto Adige Spa** sia inflitta, ai sensi dell'art. 144 TUB e per le irregolarità sopra indicate, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 145.000.

– omissis –

Roma, 22.9.2020

IL GOVERNATORE: I. VISCO